



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 01/ s.s. 2026-2027

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Avv. Lorenzo Locatelli

Componente

Avv. Stefano Schiavone

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **29/07/2026** alle ore 17.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I- Con atto di deferimento del 17 giugno 2026, la Procura Federale ha deferito l'A.S.D. I Titani Rugby (di seguito, anche «la Società» o «l'affiliata») per rispondere:

- a) delle violazioni commesse dai propri tesserati dell'Under 16: artt. 20.1, 20.4 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR (R.G.), nonché artt. 5, lett. a), 7, lett. e) e 7, lett. g), del Regolamento Safeguarding (R. Safeguarding);
- b) delle violazioni direttamente ascritte alla Società: artt. 1.5, 5, lett. d), 6, lett. a) e 6, lett. h), R. Safeguarding;
- c) della responsabilità oggettiva della Società ai sensi degli artt. 20.6 e 21.3 R.G. per i fatti commessi dai propri tesserati.



TRIBUNALE FEDERALE

Il fatto storico all'origine del procedimento, come ricostruito dall'attività istruttoria della Procura Federale e non oggetto di contestazione, è il seguente: al termine dell'incontro Under 16 disputatosi il 15 febbraio 2026 a Lucca tra il Rugby Football Club Spezia S.r.l. e l'A.S.D. I Titani Rugby, gli atleti tesserati di quest'ultima, negli spogliatoi, intonavano il coro «Lucca merda» per la durata di circa un minuto. L'arbitro dell'incontro, Sig. Alessio Ricucci, interveniva per interrompere la condotta, ottenendone la cessazione. Poco dopo, l'allenatore dell'Under 16 dei Titani, Sig. Denis Dallan, si recava a porgere le proprie scuse all'allenatore dello Spezia. Nel successivo «terzo tempo» non si registravano ulteriori condotte scorrette o circostanze degne di nota.

L'istruttoria della Procura ha inoltre accertato che: (i) il Modello organizzativo di controllo dell'attività sportiva e il Codice di condotta a tutela dei minori risultano adottati dalla Società in data 1° luglio 2025; (ii) tali documenti e i principi in essi espressi sono portati a conoscenza dei tesserati mediante una riunione a inizio anno, ma non sono affissi presso la sede sociale; (iii) il link per il download dei documenti dal sito internet della Società non era inizialmente funzionante, essendo stato aggiornato soltanto nel corso del presente procedimento.

A seguito dell'avviso di conclusioni indagini del 28 maggio 2026, la Società trasmetteva in data 9 giugno 2026 memorie difensive e documentazione integrativa.



TRIBUNALE FEDERALE

All'udienza del 29 luglio 2026, tenutasi in modalità telematica, comparivano: per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avv. Matteo Nuzzo; per l'A.S.D. I Titani Rugby, il difensore Avv. Lanfranco Massimi del Foro di L'Aquila, unitamente alla Sig.ra Marilisa Barbieri, Responsabile Safeguarding della Società, delegata dal legale rappresentante a presenziare all'udienza.

Le parti concludevano come da verbale.

II- Sull'eccezione preliminare di inammissibilità

La difesa della Società ha eccepito, in via preliminare, «l'inammissibilità dell'indagine del Procuratore Federale per inosservanza dei limiti circoscritti dall'illecito disciplinare contestato», sostenendo che i poteri istruttori del Procuratore non possano estendersi alla valutazione del sistema di *safeguarding* della Società.

L'eccezione è infondata. Come già affermato da questo Tribunale richiamando i principi scolpiti dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 10 del 19 febbraio 2024), «ogni tesserato è portatore del dovere di concorrere a realizzare, anche nell'ambito della propria sfera individuale, gli scopi e gli obiettivi propri dell'ordinamento di appartenenza», e la cognizione degli organi di giustizia federale «investe non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, quando la condotta implichi una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva». Nel



TRIBUNALE FEDERALE

caso di specie, l'indagine sul sistema di *safeguarding* della Società costituisce non già uno sconfinamento rispetto all'illecito contestato, bensì il doveroso accertamento delle condizioni organizzative che hanno reso possibile — o non hanno adeguatamente prevenuto — la condotta dei tesserati, secondo il paradigma della responsabilità diretta e oggettiva che l'ordinamento federale pone a carico delle affiliate.

III- Sulla qualificazione giuridica del fatto

Non è oggetto di contestazione che gli atleti minorenni dell'A.S.D. I Titani Rugby abbiano intonato, al termine dell'incontro e all'interno degli spogliatoi, il coro «Lucca merda» per un tempo stimato in circa un minuto, tanto da richiedere l'esplicito intervento dell'arbitro per ottenerne la cessazione.

Il coro in questione integra innanzitutto la violazione dell'art. 20.1 R.G., che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. L'intonazione di un coro che reca un epiteto volgare riferito alla città che ospitava la gara appena disputata - per di più al termine di una partita di categoria Under 16, dunque in un contesto che dovrebbe prioritariamente connotarsi per finalità educative e formative - costituisce violazione palese dei basilari principi di correttezza e rispetto dell'avversario che costituiscono patrimonio etico irrinunciabile del rugby e, più in generale, dell'ordinamento sportivo.



TRIBUNALE FEDERALE

Sussiste, altresì, la violazione dell'art. 20.4 R.G., che sanziona la condotta discriminatoria. L'epiteto rivolto alla città di Lucca — e, per estensione, ai tesserati e sostenitori della squadra che in quella città ha sede — integra una discriminazione basata sull'origine territoriale, in quanto veicola un messaggio denigratorio che assume a bersaglio una collettività identificata su base geografica. La modalità di espressione all'unisono, peraltro, non esclude l'illiceità della condotta, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cori da stadio (cfr., *mutatis mutandis*, Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 23727 del 2013). La giurisprudenza amministrativa ha del resto confermato la legittimità delle sanzioni sportive per cori discriminatori territoriali, ritenendole espressione del potere disciplinare federale volto a contrastare condotte contrarie ai valori dello sport (cfr. TAR Lazio, Roma, sentenza n. 9409 del 2016).

È del pari integrata la violazione dell'art. 21.1 R.G., posto che il coro offensivo risulta obiettivamente lesivo della reputazione e della dignità dei tesserati e sostenitori del rugby di Lucca, soggetti dell'ordinamento federale.

Quanto alle violazioni del Regolamento Safeguarding ascritte ai tesserati, il Collegio ritiene che la condotta degli atleti dell'Under 16 integri: la violazione dell'art. 5, lett. a), in quanto la condotta si pone in aperto contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che il Regolamento Safeguarding declina con specifico riferimento alla tutela dei minori e alla prevenzione di ogni forma di



TRIBUNALE FEDERALE

discriminazione; la violazione dell'art. 7, lett. e), per non aver rispettato la dignità di altri tesserati e dei soggetti coinvolti nelle attività sportive; la violazione dell'art. 7, lett. g), per non aver mantenuto rapporti improntati al rispetto con ogni soggetto coinvolto nelle attività sportive.

IV- Sulla responsabilità diretta della Società per le violazioni del Regolamento Safeguarding

L'art. 1.5 del Regolamento Safeguarding FIR, in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, prevede che le affiliate adottino entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida federali un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Le Linee Guida FIR sono state approvate con delibera del Presidente Federale n. 1/2023-2024 in data 31 agosto 2023. Ne consegue che il termine di dodici mesi per l'adozione da parte delle affiliate veniva a scadere, al più tardi, entro l'inizio della stagione sportiva 2024-2025. L'A.S.D. I Titani Rugby ha invece adottato il Modello organizzativo e il Codice di condotta soltanto in data 1° luglio 2025, ben oltre il termine normativamente previsto. La violazione dell'art. 1.5 R. Safeguarding deve pertanto ritenersi provata.

Fondata è altresì la contestazione relativa all'art. 6, lett. a), R. Safeguarding, che impone alle Società — e in particolare ai dirigenti sportivi e ai tecnici — di «agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e



TRIBUNALE FEDERALE

discriminazione». L'istruttoria ha accertato che, pur essendo stati formalmente adottati i presidi richiesti (Modello organizzativo e Codice di condotta), la loro concreta efficacia risulta compromessa da carenze attuative oggettivamente rilevanti: (i) i documenti non erano affissi presso la sede sociale, circostanza che ne precludeva la conoscenza e la costante visibilità da parte di tesserati, famiglie e operatori; (ii) il link per il download dei documenti dal sito internet non era inizialmente funzionante, come ammesso dalla stessa Società, che vi ha posto rimedio soltanto nel corso del presente procedimento. Tali carenze assumono rilievo disciplinare in quanto svuotano di effettività il sistema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Un modello organizzativo adottato ma non adeguatamente comunicato, non reso accessibile e non presidiato da strumenti di diffusione efficaci, non può assolvere alla funzione preventiva che l'ordinamento federale gli assegna. La mera comunicazione orale dei principi in una riunione di inizio anno, per quanto apprezzabile, non è di per sé sufficiente a integrare l'obbligo di «agire adeguatamente» imposto dall'art. 6, lett. a), che richiede un'azione continuativa, strutturata e verificabile. Sussiste, altresì, la violazione dell'art. 6, lett. h), R. Safeguarding, atteso che la mancata accessibilità dei documenti via web e la mancata affissione in sede hanno precluso una comunicazione e condivisione adeguata con i tesserati minori degli obiettivi educativi e formativi, impedendo il coinvolgimento



TRIBUNALE FEDERALE

informato di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, come invece richiesto dalla norma.

Quanto all'art. 5, lett. d), R. Safeguarding — che impone ai tesserati di «impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi» — il Collegio ritiene che la condotta della Società, caratterizzata da un sistema di prevenzione adottato tardivamente e non presidiato da adeguati strumenti di diffusione e accessibilità, integri anche tale violazione sotto il profilo del deficitario impegno educativo e formativo. L'episodio oggetto del procedimento, pur non essendo riconducibile a una linea di condotta tollerata dalla Società, è sintomatico di un'azione educativa non ancora pienamente strutturata, che il verificarsi del fatto ha fatto emergere con evidenza.

V- Sulla responsabilità oggettiva ex artt. 20.6 e 21.3 R.G.

La Procura Federale ha correttamente contestato la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. I Titani Rugby ai sensi degli artt. 20.6 e 21.3 R.G. per le violazioni commesse dai propri tesserati.

In materia di responsabilità oggettiva delle società sportive affiliate, vige il principio — consolidato nella giurisprudenza federale e coerente con il sistema della responsabilità indiretta proprio dell'ordinamento sportivo — per cui la Società risponde delle condotte dei propri tesserati poste in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive, salva la possibilità di offrire prova



TRIBUNALE FEDERALE

liberatoria in ordine all'adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire l'illecito.

Nel caso di specie, la responsabilità oggettiva della Società per i fatti commessi dai tesserati dell'Under 16 sussiste pienamente, trattandosi di condotte poste in essere nell'immediato post-partita, all'interno degli spogliatoi, in un contesto funzionalmente connesso alla manifestazione sportiva. La Società non ha fornito prova liberatoria idonea a escludere tale responsabilità, atteso che, come sopra rilevato, le carenze attuative del sistema di prevenzione adottato (mancata affissione, link non funzionante) denotano una supervisione non pienamente adeguata.

VI- Sul trattamento sanzionatorio

La determinazione della sanzione deve tenere conto, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento disciplinare sportivo, della gravità oggettiva dei fatti, del grado della colpa, delle circostanze attenuanti e della condotta successiva al fatto, secondo un giudizio che contemperi la funzione deterrente e ripristinatoria della sanzione con la necessità di non vanificare, attraverso un eccesso di afflittività, le finalità educative che devono connotare la giustizia sportiva, specialmente quando coinvolga atleti minorenni.

Sotto il profilo della gravità oggettiva, il Collegio rileva che il coro «Lucca merda» costituisce una condotta di indiscutibile disvalore, lesiva dei principi fondamentali di rispetto, lealtà e non discriminazione che costituiscono il



TRIBUNALE FEDERALE

fondamento etico del rugby e dell'ordinamento sportivo. La condotta è stata realizzata in un contesto — la categoria Under 16 — che per definizione è dedicato alla formazione non solo tecnica ma anche e soprattutto valoriale dei giovani atleti. Il coro ha avuto una durata non istantanea, tale da richiedere l'esplicito intervento dell'arbitro per la sua cessazione, circostanza che ne accresce la rilevanza disciplinare.

Sotto il profilo delle circostanze attenuanti, il Collegio valorizza i seguenti elementi, emersi dall'istruttoria e dalla documentazione difensiva:

- a) la tempestiva cessazione della condotta a seguito dell'intervento arbitrale, senza ulteriori episodi di resistenza o reiterazione;
- b) le scuse immediate portate dall'allenatore Sig. Denis Dallan all'allenatore dello Spezia, che denotano un'assunzione di responsabilità e una volontà riparatoria già nella fase immediatamente successiva al fatto. Dalle dichiarazioni acquisite, il tesserato della società avversaria ha confermato che l'allenatore «è arrivato subito per scusarsi, ha fatto fermare i cori e ha affermato che simili comportamenti non devono accadere»;
- c) il regolare e corretto svolgimento del «terzo tempo», momento tradizionalmente qualificante del rugby, nel quale non si sono registrate condotte scorrette, a conferma che l'episodio — pur grave — è rimasto circoscritto e non ha inquinato il complessivo spirito dell'incontro;



TRIBUNALE FEDERALE

d) la giovanissima età degli autori del coro, atleti Under 16, rispetto ai quali la sanzione deve essere calibrata in funzione prevalentemente educativa e riparatoria, più che meramente afflittiva. Tale principio, già affermato da questo Tribunale Federale nella Decisione n. 12 del 28 marzo 2024 e nella Decisione del 4 del 19 gennaio 2026 — ove si è ritenuto che «la eventuale sospensione dall'attività di rugby e l'allontanamento prolungato dalla comunità sportiva [...] non avrebbe in alcun modo un effetto positivo» e che «è solo con la continuazione dell'attività che i giocatori potranno ulteriormente interiorizzare l'accaduto» — trova piena cittadinanza nell'ordinamento sportivo, che storicamente antepone la funzione pedagogica a quella repressiva;

e) l'assenza di precedenti disciplinari a carico della Società per fatti analoghi. Sul punto, assume rilievo la lettera del Presidente del Comitato Regionale Toscano FIR, Avv. Edoardo Barcagioni, il quale attesta che «in passato, non risultano essersi mai verificati episodi analoghi a quello oggetto del presente procedimento, avendo il soggetto affiliato sempre operato nel rispetto della disciplina sportiva e dei regolamenti federali»;

f) le azioni correttive immediatamente intraprese: la riunione educativa del 3 giugno 2026 con atleti, genitori, tecnici e dirigenti; l'inoltro del Codice Etico e della Linea di Condotta in tutti i gruppi ufficiali; il richiamo formale ai ragazzi; l'ulteriore sensibilizzazione di tecnici, dirigenti e famiglie. Tali iniziative, seppur successive all'apertura del procedimento, confermano la volontà della Società



TRIBUNALE FEDERALE

di trasformare l'episodio in un'occasione educativa e dimostrano un percorso di progressivo adeguamento ai *compliance standard* federali;

g) la regolarizzazione del link di download nel corso del procedimento, quale condotta successiva sintomatica di una volontà di adeguamento.

In applicazione dei criteri sopra esposti, e richiamato il precedente specifico costituito dalla Decisione di questo Tribunale Federale n. 4 del 19 gennaio 2026, ove — in presenza di condotte oggettivamente più gravi (scritte ingiuriose e disegni oltraggiosi su un muro) ma parimenti caratterizzate da condotte riparatorie immediate, minore età degli autori e remissione di querela — è stata ritenuta congrua la sanzione della deplorazione, il Collegio ritiene di doversi attestare sulla medesima sanzione, che costituisce la più lieve tra quelle previste dall'ordinamento federale.

La deplorazione, in quanto sanzione che non incide sulla partecipazione all'attività sportiva ma costituisce un censimento formale della condotta, realizza il miglior contemperamento tra la necessità di affermare la riprovazione dell'ordinamento federale per il fatto commesso e l'esigenza di non interrompere il percorso educativo e sportivo degli atleti minorenni, in coerenza con il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva che la Repubblica riconosce all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.



TRIBUNALE FEDERALE

Con riguardo alla responsabilità oggettiva della Società, il Collegio ritiene congrua l'irrogazione della sanzione dell'ammenda nella misura di euro 100,00, importo che tiene conto della natura di associazione sportiva dilettantistica dell'affiliata, delle sue dimensioni e capacità economiche, nonché delle circostanze attenuanti sopra esaminate.

Il Collegio ritiene infine di non dover disporre l'ammonizione con diffida né ulteriori sanzioni accessorie o obblighi di conformazione, ritenendo che la Società abbia già autonomamente intrapreso - e documentato - un percorso di adeguamento e rafforzamento dei presidi educativi e di *safeguarding*, che dovrà essere proseguito e consolidato nella prossima stagione sportiva.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nel procedimento in oggetto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Accerta la responsabilità disciplinare dei tesserati dell'Under 16 dell'A.S.D. I Titani Rugby per le violazioni di cui agli artt. 20.1, 20.4 e 21.1 R.G., nonché degli artt. 5, lett. a), 7, lett. e) e 7, lett. g), R. Safeguarding.



TRIBUNALE FEDERALE

Accerta la responsabilità diretta dell'A.S.D. I Titani Rugby per la violazione degli artt. 1.5, 5, lett. d), 6, lett. a) e 6, lett. h), R. Safeguarding.

Accerta la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. I Titani Rugby ai sensi degli artt. 20.6 e 21.3 R.G. per le violazioni commesse dai propri tesserati.

Per l'effetto, irroga alla A.S.D. I Titani Rugby la sanzione della deplorazione per la violazione di cui agli artt. 20.1, 20.4, 21.1 R.G., artt. 5, lett. a), 7, lett. e) e 7, lett. g), R. Safeguarding, nonché per le violazioni dirette di cui agli artt. 1.5, 5, lett. d), 6, lett. a) e 6, lett. h), R. Safeguarding, e l'ammenda di euro 100,00 per la responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 20.6 e 21.3 R.G.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Roma, il 29 luglio 2026.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 04/08/2026

PUBBLICATA

AL 04/08/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchi